



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

## **RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

la Commissione Consiliare Permanente igiene e sanità, previdenza e sicurezza sociale, politiche sociali, sport, territorio, ambiente e agricoltura, ha esaminato in sede referente il Progetto di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza durante le manifestazioni sportive" che rappresenta una misura di prevenzione amministrativa, volta a contrastare episodi di violenza e disordini connessi alle manifestazioni sportive.

Un provvedimento concreto e finalizzato ad impedire che persone già segnalate e considerate potenzialmente pericolose possano accedere o avvicinarsi a luoghi ed eventi dove la loro presenza rischierebbe di provocare tensioni, disordini o episodi di violenza. Le manifestazioni sportive rappresentano talvolta infatti, uno degli ambiti più sensibili e suscettibili di comportamenti aggressivi o antisociali, sia da parte di singoli individui che di gruppi organizzati.

L'obiettivo principale è la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, garantendo condizioni adeguate per il regolare svolgimento degli eventi sportivi e per la tutela dei partecipanti, degli spettatori, degli operatori e degli organizzatori. Tale disposizione normativa nasce dall'esigenza crescente di mantenere elevati livelli di sicurezza attraverso misure preventive, in grado di scongiurare situazioni di pericolo prima che possano degenerare in reati o atti violenti.

Durante i lavori della Commissione IV è bene evidenziare che, in sede di dibattito generale precedente all'esame dell'articolato, sono state formulate riflessioni e considerazioni sia da parte di esponenti dei gruppi consiliari di maggioranza che di opposizione in merito al Progetto di Legge in oggetto, concordi sulla necessità di regolamentare la problematica al fine di poter svolgere eventi sportivi il più possibile in sicurezza.

L'analisi, il confronto ed il dibattito su ogni singolo aspetto di tale Progetto di Legge sono stati caratterizzati da dialogo e confronto, seppur con qualche visione contrapposta, che hanno contribuito a licenziare un progetto di legge che, oggi più che mai, risulta essere essenziale ed attuale.

L'impianto normativo del Progetto di Legge non ha subito modifiche sostanziali dal testo depositato in prima lettura, ma si rappresenta che il proficuo confronto in aula ha portato all'accoglimento di alcune proposte.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Non sono stati accolti alcuni emendamenti relativi alle dimensioni delle manifestazioni sportive, ai servizi di sicurezza aggiuntivi e di ordine pubblico, in quanto tali temi sono già all'esame del tavolo di lavoro per la revisione complessiva dei regolamenti per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi pubblici. Al tavolo di lavoro prendono parte rappresentanti della Segreteria di Stato per l'Industria con delega allo Sport, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per il Turismo, delle Forze dell'Ordine e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Il presente Progetto di Legge si compone di undici articoli.

Gli artt. 1 e 2 riguardano le finalità ed oggetto della Legge e le definizioni.

L'articolo 3 recita che il Comandante della Gendarmeria o suo delegato può disporre il divieto di accesso, con provvedimento amministrativo, per coloro che risultino denunciati per aver partecipato a episodi di violenza su persone o cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che risultino aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.

L'accesso, ai soggetti raggiunti dal provvedimento amministrativo non solo è precluso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ma anche a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni nonché il divieto di ingresso nel territorio sammarinese, per i soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino, durante le manifestazioni sportive e per il periodo di efficacia del provvedimento.

L'articolo 4 delinea le forme ed i contenuti del provvedimento amministrativo da notificare all'interessato. Tale provvedimento viene redatto in forma scritta e comunicato e notificato anche per via telematica producendo effetti dalla notifica all'interessato.

L'articolo 5 riguarda la durata del provvedimento amministrativo che non può essere inferiore ad un anno e superiore a cinque anni e può essere soggetto a modifica o revoca.

In caso di condotta di due o più persone, la durata non può essere inferiore a tre anni ed in caso di violazione di precedenti provvedimenti, la durata può essere aumentata fino a otto anni.

Al fine di garantire la piena coerenza del testo normativo con le disposizioni che prevedono la collaborazione con enti esteri, in riferimento al comma relativo alla revisione *annuale* del provvedimento, nei confronti dei soggetti minori di diciotto



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

anni, sulla base di relazioni rilasciate anche dall'UOC Servizio Minori e/o dall'UOS Tutela Minori, è stata introdotta la precisazione "o da equivalenti enti stranieri" specificando la possibilità che tali relazioni possano provenire, nei casi di collaborazione internazionale, anche da enti equivalenti esteri.

Gli artt. 6 e 7 afferiscono rispettivamente all'impugnazione e alla violazione del provvedimento. Il gravame non sospende l'esecuzione a tutela della sicurezza delle manifestazioni. La violazione del provvedimento è punita ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale, al fine di dare una risposta efficace nei confronti di chi non rispetta la misura, rafforzando il suo carattere deterrente.

L'art. 8 delinea che il provvedimento deve essere trasmesso, entro 48 ore dalla sua emanazione al Commissario della Legge il quale entro le successive 96 ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, il Commissario della Legge dichiara cessata l'efficacia del provvedimento.

L'art. 9 disciplina le modalità con cui gli organizzatori delle manifestazioni e le federazioni sportive, al fine di fornire informazioni, collaborano con le Forze dell'Ordine le quali sono incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti e dei controlli necessari alla loro osservanza.

Al comma 3 è stata introdotta la precisazione "ad eccezione delle disposizioni del Codice Penale", laddove fosse necessario introdurre modifiche alla legge attraverso l'adozione di Decreti Delegati, previo confronto con le Forze dell'Ordine.

L'art. 10 modifica l'articolo 90 del Codice Penale (*Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione*), introducendo un'ulteriore circostanza aggravante, prevedendo che, per coloro che risultino colpevoli di atti di violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni", il giudice può applicare la pena di grado superiore.

Infine l'art. 11 disciplina l'entrata in vigore della Legge.

Il Progetto di Legge è stato licenziato dalla Commissione referente il giorno 17 marzo 2026 con 10 voti favorevoli, 3 astenuti e nessun voto contrario.

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

rivolgo un ringraziamento particolare al Segretario di Stato per l'Industria con delega allo Sport Rossano Fabbri, per aver sottoposto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale e della Commissione una tematica particolarmente sentita, un sincero



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA  
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

ringraziamento alla Presidente della Commissione IV unitamente a tutti i Commissari per il lavoro svolto e la collaborazione prestata, con l'auspicio che il Progetto di Legge licenziato in Commissione possa, in tale sessione Consiliare, giungere alla definitiva approvazione.

**Il Relatore di Maggioranza**

**Consigliere Andrea Ugolini**

A handwritten signature in blue ink, reading 'Andrea Ugolini'.